



— [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in forza di procura a margine del ricorso per dichiarazione di fallimento 18.02.2020, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e notifiche agli indicati indirizzi di posta elettronica;

**FALLIMENTO [REDACTED] S.P.A. IN CONCORDATO IN LIQUIDAZIONE** ([REDACTED] in persona del Curatore Dott. Mario Leonardo Marta, autorizzato dal Giudice Delegato Dott.ssa Claudia Gentili, rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Anna Maria Paradiso (C.F. PRDNMR65P56L049Z) del Foro di Milano, la quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento al fax n. 0276021025 e all'indirizzo di posta elettronica certificata *annamariaparadiso@milano.pecavvocati.it*, presso il quale elegge altresì domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16-*sexies* D.L. n. 179/2012, conv. con modificazioni in L. n. 221/2012;

**RESISTENTI**

**Oggetto: reclamo ex art. 18 l.f.**

#### **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**[REDACTED] SPA**

“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria domanda ed istanza, in riforma della Sentenza n. 8/2020 pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 23/7/2020 e depositata in pari data nella procedura di fallimento R.F n. 14/2020, revocare il fallimento di [REDACTED] S.p.a., con ogni conseguenziale pronuncia, ponendo a carico del creditore procedente [REDACTED], in persona del suo socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore, le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare. Con vittoria delle spese di lite e dei compensi di causa. Clausola concessa come per legge”.

**[REDACTED] SAS**

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, respingere integralmente il reclamo avverso in quanto inammissibile, non dimostrato e comunque infondato nel merito, confermando il provvedimento reclamato anche eventualmente con parziale diversa motivazione; con vittoria di spese e compensi della presente fase, compreso rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.



Chiede che le spese della fase del reclamo siano liquidate ex art. 94 c.p.c.”

**Fallimento [REDACTED] SPA**

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione,

- rigettare le domande proposte da [REDACTED] in liquidazione e in concordato preventivo perché infondate in fatto e in diritto e per l'effetto;
- confermare la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 8/2020, pubblicata in data 23 luglio 2020;
- condannare il Dott. [REDACTED], personalmente, in quanto legale rappresentante della reclamante [REDACTED] s.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo, alle spese dell'intero processo ai sensi dell'art. 94 c.p.c.

Con vittoria di spese, competenze, ed onorari di giudizio.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

**IN FATTO**

1. In data 22.10.2014 la società [REDACTED] Spa presentava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di tipo liquidatorio indicando un attivo concordatario pari ad euro 8.822.251,00 ed un importo del passivo di euro 13.703.288,00; in data 9.04.2015, il Tribunale di Vercelli omologava la proposta di concordato preventivo che, a seguito di variazione migliorativa, prevedeva il pagamento integrale dei crediti privilegiati e dei prededucibili e il pagamento nella misura del 39% dei crediti chirografari, indicando in tre anni dall'omologa il termine per l'esecuzione.

Il 24.02.2020 la [REDACTED] Sas presentava ricorso per la dichiarazione di fallimento, facendo valere un credito di euro 55.393,71 in forza della sentenza non definitiva n. 3241/2018 e della successiva sentenza definitiva n. 1015/2019 del Tribunale di Genova, entrambe passate in giudicato e notificate alla debitrice in forma esecutiva unitamente all'atto di precetto in data 11.11.2019; deduceva l'inattuabilità del piano di concordato ed il perdurante stato di insolenza della società.

Si costituiva in giudizio la società [REDACTED] Spa, in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante nonché Liquidatore Giudiziale, Dott. [REDACTED], eccependo l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento "omisso medio" (ossia



senza una preventiva risoluzione del concordato omologato) -avendo tra l'altro il creditore agito in forza del credito originario e non di quello ristrutturato- e l'inesistenza dei presupposti di inadempimento del concordato, da valutarsi nelle forme e nei modi della procedura di cui all'art. 186 l. fall.

All'udienza del 2.07.2020, il Commissario Giudiziale, dott.ssa Giulia Gallarati, depositava una relazione sullo stato della procedura allegando le relazioni periodiche del Liquidatore e il Tribunale riservava la decisione.

2. Con sentenza n. 8/2020 pubblicata in data 23.07.2020 il Tribunale di Vercelli dichiarava il fallimento della società ██████████ Spa.

Il Tribunale respingeva le questioni preliminari sollevate dalla debitrice ritenendo:

-Che era proponibile l'istanza di fallimento nei confronti di una società in concordato preventivo omologato, senza la preliminare risoluzione ex art. 186 L.F., condividendo il recente orientamento di legittimità (Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., 11-12-2017, n. 29632, conforme Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17703 del 17/07/2017);

-Che era sussistente in capo a parte ricorrente la legittimazione processuale alla proposizione del ricorso per la dichiarazione di fallimento, avendo il creditore eccepito l'inadempimento del piano di concordato, lo stato di insolvenza perdurante della società ed avendo fatto valere un credito sorto anteriormente all'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche se accertato con sentenza passata in giudicato in data successiva, credito rimasto pacificamente inadempito che la stessa società debitrice riconosceva esistente seppure in misura ridotta ed in via chirografaria.

Quanto al merito, il Tribunale osservava:

- che la tempistica preventivata nel piano era stata del tutto disattesa, non essendo la società in grado di adempiere alle obbligazioni concordatarie entro i tre anni del decreto di omologa del 9.04.2015;

-che, allo stato, il passivo era pari a euro 11.059.312,00, con una riduzione (rispetto a quello originariamente indicato) dovuta unicamente alla risoluzione di alcune cause (pendenti alla data di presentazione del concordato) con esito favorevole per la debitrice;

-che quanto all'attivo, lo stesso era stato stimato in euro 8.822.251,00, di cui euro







obbligazioni, in una fase in cui l'imprenditore, almeno nel caso di concordato liquidatorio, non rivestirebbe neppure più tale qualifica.

Osserva poi che, anche condividendo l'indirizzo giurisprudenziale invocato dal Tribunale, l'istanza di fallimento della ██████████ sas sarebbe inammissibile perché la ricorrente avrebbe fatto valere non il credito falcidiato ma quello integrale pur in difetto di iniziativa per la risoluzione del concordato. In sostanza, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché ██████████ sas aveva agito in giudizio in forza dell'intero credito vantato nei confronti della reclamante in concordato invece che del minor importo "falcidiato" (ipotizzato al 39%), con conseguente preclusione all'esame, nel merito, della relativa richiesta di declaratoria di fallimento, precisando inoltre che il credito non era privilegiato, ma chirografario e quindi soggetto appunto alla falcidia concordataria.

#### 1.2. Il motivo è infondato.

Ritiene la Corte di aderire alla giurisprudenza di legittimità recente che ammette la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore in concordato omologato anche senza previa risoluzione dello stesso (Cassazione n. 29632/2017 e n. 17703/2017) e ciò con particolare riferimento alla fattispecie in esame nella quale il termine di cui all'art. 186 l.f. risulta decorso senza che nessun creditore abbia attivato la procedura per la risoluzione del concordato.

Tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamato nella sentenza impugnata, risulta superare le contestazioni sollevate nel reclamo, laddove argomenta che: *omologato il concordato e scaduto il termine per la sua risoluzione (o rigettata la relativa domanda), per un verso il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e, per altro verso, si riapre lo scenario comune delle possibili iniziative dirette a farne accertare l'insolvenza, con possibilità di promozione delle stesse non solo dai creditori già concorsuali (e nella citata misura falcidiata), ma anche dal P.M. e dallo stesso debitore, oltre che da creditori nuovi; sul primo punto, la tesi contraria poggia sull'equivoco per cui alla scadenza annuale di cui all'art.186 l.f. si assocerebbe l'estinzione di ogni debito concordatario, quale effetto implicito del voto ratificato dall'omologazione da equipararsi ad una rinuncia ad ogni tutela giudiziale del credito stesso, con ciò confondendosi risoluzione ed eventuale apertura del fallimento, con reviviscenza delle obbligazioni anteriori, da un canto ed estinzione del credito, sia pur falcidiato, dall'altro,*



*da tali eventi derivando la definitiva soppressione di ogni iniziativa ordinaria (cioè non concorsuale, questa non più ormai ammessa) da parte dei creditori, conseguenza che appare priva di supporto normativo.*

Né avrebbe senso consentire ai creditori insoddisfatti la facoltà di promuovere azioni esecutive, ma non di provocare la dichiarazione di fallimento, *che delle prime è la naturale evoluzione concorsuale, potendosi osservare al riguardo che in tanto da tali soggetti è mantenuta un'azione esecutiva in quanto non è venuta meno innanzitutto la qualità di creditore.*

Negare la possibilità di instare per la dichiarazione di fallimento *omisso medio* equivarrebbe peraltro a consentire al debitore, una volta decorso il termine di cui all'art. 186 l.f., di conseguire un effetto esdebitativo totale, ossia da ogni debito concordatario, invece che nei limiti di cui all'art. 184 l.f.

L'obbligo per i creditori anteriori al concordato (anche pretermessi o successivamente accertati, come nel caso di specie) di accettare ciò che era stato loro promesso e alle scadenze promesse nell'impegno concordatario omologato non può comportare anche *che l'inadempimento che ciononostante si verifici alla scadenza concordataria (o al perire della possibilità di risoluzione o per effetto di decisione definitiva di rigetto della risoluzione domandata) faccia venire meno per tali soggetti la qualità di creditori, ridefinita in siffatto modo.*

Osserva quindi la Cassazione che *si tratta di dar corso ad un principio generale che permette ai soggetti legittimati ex artt. 6 e 7 l.f. di provocare la dichiarazione di fallimento del debitore commerciale insolvente, escludendosi che la specialità dell'art.186 l.f., pur predicabile, abbia portata soppressiva delle prime disposizioni e dunque sia estesa a vicende diverse dal rapporto tra risoluzione del concordato e fallimento in consecuzione; che infatti la 'nuova insolvenza' esprima continuità finanziaria con la precedente è questione di mero fatto, ciò che rileva essendo solo la circostanza obiettiva del mancato adempimento delle obbligazioni concordatarie fatto valere [dal P.M.] non per provocare la risoluzione del concordato e la riapertura del fallimento ex artt.186-137 l.f. (dunque la reviviscenza dei crediti secondo la misura e le connotazioni ante procedura), bensì per ottenere (avendone questa volta legittimazione) la instaurazione di un fallimento ex novo, nel quale le obbligazioni idonee a sostenere il giudizio d'insolvenza (e in prospettiva il passivo concorsuale) sono quelle riscritte (cioè falcidiate e destrutturate rispetto al rango privilegiato) a seguito dell'omologazione oltre ad altre sopravvenute (e solo queste nella loro integralità); e ciò deve valutare il giudice di merito, con riguardo al momento della decisione.*

Il ragionamento e le conclusioni della Suprema Corte si pongono peraltro in coerenza con



la sentenza della Corte Costituzionale n. 106/2004 (richiamata infatti dalla Cassazione) che dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 137, 184 e 186 l.f. (sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 41 della Costituzione) denunciata dal remittente proprio sulla considerazione (non condivisa) che in base al combinato disposto di quelle norme derivasse la preclusione -per il creditore anteriore alla proposta di concordato preventivo- di richiedere il fallimento del suo debitore nel caso di inadempimento del concordato ed anche in mancanza di risoluzione decorso l'anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento indicato nel concordato preventivo omologato.

Nel ritenere infondata la questione, la Corte Costituzionale osservava che: *se la premessa dalla quale muove il rimettente è certamente corretta ed è condivisa dall'unanime dottrina e giurisprudenza, altrettanto certo è che la conseguenza trattata - e cioè che la dichiarazione di fallimento presuppone in ogni caso, quando si tratti di insolvenza relativa ad obbligazioni anteriori al concordato, la risoluzione di quest'ultimo - non è necessitata dal tenore delle norme; indubbio è, poi, come risulta dai pochissimi precedenti (di merito) citati, che non può parlarsi in proposito di "diritto vivente", tanto più se si considera che la dottrina dominante sostiene l'opposta soluzione. In effetti, la lettera delle norme sospettate di incostituzionalità è inequivoca nel sancire, da un lato, che «il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato» (art. 184 legge fall.) e, dall'altro lato, che tale obbligatorietà può venire meno solo a seguito della risoluzione o dell'annullamento, in quanto «con la sentenza che risolve o annulla il concordato il tribunale dichiara il fallimento» (art. 186 legge fall.); dichiarazione che retroagisce al momento del decreto di apertura della procedura di concordato, e che determina, ovviamente, l'ammissione al passivo dei crediti anteriori per l'intero loro ammontare e non già nella misura "falcidiata" dal concordato. La tesi, pertanto, secondo la quale l'assenza della risoluzione del concordato impedirebbe non soltanto tale dichiarazione di fallimento "in consecuzione", ma anche una autonoma dichiarazione di fallimento - la quale, ferma l'obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura, prende data ad ogni effetto dalla dichiarazione stessa - non è affatto imposta dalla legge (e, tanto meno, dal "diritto vivente"), bensì è frutto di una interpretazione che privilegia un - rispettabile ma opinabile - profilo sistematico, secondo il quale il concordato (se non risolto o annullato) cancellerebbe definitivamente "quella" insolvenza in ragione della quale fu ammesso e omologato e, pertanto, impedirebbe di attribuire successivamente rilevanza, ai fini di cui all'art. 5 legge fall., ai debiti esistenti al*









obbligazioni dell'affittuaria, con la quale è stata introdotta controversia tuttora pendente, sicché tale importo dovrà essere accantonato fino al passaggio in giudicato della sentenza che decida il giudizio, con ulteriore posticipazione dei riparti della somma depositata in conto corrente.

Quanto agli esiti positivi dei giudizi pendenti, si tratta di poste attive sulle quali allo stato non è possibile fare previsioni di realizzo e tantomeno di distribuzione, atteso che sono in fase assolutamente precoce. Così come non è affatto stabilizzato da un giudicato il ridimensionamento del credito ipotecario vantato da ██████████, atteso che la sentenza che ha rigettato la domanda di condanna per circa 3.500.000 di euro è oggetto di appello. E tutto ciò senza considerare che il predicato aumento dell'attivo concordatario risulta affidato ad iniziative giudiziarie della società e quindi connotato da ulteriore aleatorietà che si aggiunge a quella propria di ogni procedimento civile.

Al momento, dunque, l'unica posta attiva realizzabile è lo stabilimento che consentirebbe peraltro un incasso immediato di euro 300.000 con conseguente ulteriore protrazione dei tempi di esecuzione (circostanza idonea ad incidere anche sul calcolo degli interessi da riconoscere ai creditori privilegiati e quindi non falcidiati); inoltre, l'incapienza del patrimonio immobiliare rispetto al credito ipotecario comporta l'aumento dell'ammontare del passivo chirografario e la ulteriore erosione della percentuale di presumibile soddisfacimento dei relativi creditori, sicché al momento della valutazione del Tribunale era da considerarsi ottimistica la prospettiva rappresentata dal Commissario Giudiziale (che ipotizzava un soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale del 4,15%) in quanto basata sulla immediata disponibilità del prezzo di vendita del complesso industriale (che invece è dilazionato) e della somma depositata sul conto corrente (che invece è in gran parte vincolata fino all'esito del giudizio con l'affittuaria).

Posto tale quadro, appare evidente che il piano concordatario omologato è diventato irrealizzabile, laddove non si tratta neppure di un esito della liquidazione meno soddisfacente di quello prospettato, ma di una impossibilità di dar esecuzione al concordato pur dopo che sono ampiamente scaduti i termini originariamente indicati per la liquidazione e i conseguenti pagamenti.

Il reclamo va dunque respinto.





